CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 17/A

presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ZEDDA

il 6 giugno 2019

Sostituzione del comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) riguardante interventi a favore dei lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo, destinatari di procedura di licenziamento collettivo

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il comma 38, dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, attualmente vigente, prevede che i lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo, "già cessati dagli ammortizzatori sociali o che cessino nel corso del 2019, destinatari di procedura di licenziamento collettivo ed in stato di disoccupazione", possano fruire alternativamente di una delle seguenti misure:

- un contributo economico una tantum a compensazione della ridotta rioccupazione successiva alla scadenza degli ammortizzatori sociali;
- l'impiego nei cantieri del programma LavoRas, previsto nell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni.

La successiva deliberazione di indirizzo n. 6/14 del 5 febbraio 2019, ha stabilito che il dimensionamento del contributo economico venisse collegato all'importo dell'ultimo ammortizzatore percepito e al periodo di assenza dell'ammortizzatore, che l'erogazione avvenga in tre bimestri e sia vincolata alla partecipazione ad un piano di politiche attive del lavoro mediante stipula di apposito patto di servizio.

Quanto alla partecipazione ai cantieri di LavoRAS, la medesima deliberazione ha disposto che questa avvenga con le medesime caratteristiche già disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11/3 del 2 marzo 2018 ma con progetto distinto, specificamente rivolto ai lavoratori del bacino individuato dalla norma.

Tuttavia, il dettato della norma e la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 6/14 del

2 febbraio 2019, presentano criticità dal punto di vista attuativo. L'attuale formulazione della legge regionale n. 48 del 2018 non consente di elaborare una equa modalità di calcolo del beneficio, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione del concetto di "ridotta rioccupazione successiva alla scadenza degli ammortizzatori sociali". Infatti, la norma non fissa il termine finale per il calcolo della ridotta rioccupazione. Ciò rende impossibile definire il periodo di tempo di scopertura, tenuto conto che la scadenza degli ammortizzatori sociali varia fra il 2016 (lavoratori della Keller) fino a settembre 2019 (lavoratori Sardinia Green Island), come riportato nell'allegato alla stessa deliberazione della Giunta regionale n. 6/14. Inoltre, i lavoratori della società Ottana Energia, benché la società di appartenenza fosse stata individuata dalla norma fra quelle da considerare per l'intervento, non avrebbero potuto beneficiarne, a causa degli ammortizzatori sociali in scadenza a gennaio 2020.

Pertanto, a seguito di proposta da parte dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale la Giunta regionale, con la deliberazione n. 19/32 del 23 maggio 2019, ha approvato il presente disegno di legge per la modifica del comma 38 dell'articolo 6, della legge regionale n. 48 del 2018, al fine di definire nuovi indirizzi operativi che consentano la realizzazione del programma e di stabilire, in maniera più precisa, sia i criteri di definizione dei beneficiari, sia le modalità di calcolo dell'importo del beneficio.

A tal fine, in analogia a quanto già previsto dal legislatore regionale per interventi similari (quali ad esempio: ex Saremar, (legge regionale n. 19 del 2018, deliberazione della Giunta regionale n. 38/10 del 24 luglio 2018 e n. 48/38 del 2 ottobre 2018) e Polo Industriale di Ottana (legge regionale n. 25 del 2018 e deliberazione della Giunta regionale n. 41/54 dell'8 agosto 2018), si prevede che la data entro cui stimare la "ridotta rioccupazione" sia calcolata nel periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro con le società di riferimento, e il mese completo precedente l'approvazione della legge di modifica e che l'erogazione del contributo avvenga in un'unica soluzione.

Altro elemento fondamentale inserito nella modifica di legge riguarda l'eliminazione del requisito inerente allo stato di disoccupazione in capo ai lavoratori, in quanto non rilevante per definire gli aventi diritto sulla base della nuova definizione di ridotta occupazione.

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

MARRAS, Presidente e relatore, MANCA Desiré Alma, Vice presidente, CAREDDA, Segretario, CADDEO, Segretario, COCCIU - COMANDINI - LANCIONI - PIRAS - STARA

pervenuta il 25 giugno 2019

Il disegno di legge in discussione è stato licenziato all'unanimità nella seduta della Seconda Commissione permanente del 25 giugno 2019.

La Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento nella seduta del 19 giugno 2019 nel corso della quale l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ne ha illustrato il contenuto. L'Assessore ha inoltre riferito alla Commissione della difficoltà in cui si trovano i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Portovesme, in particolare quelli individuati dall'Azione 1 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/23 del 23 dicembre 2016.

La Commissione ha condiviso le finalità del disegno di legge in quanto la nuova formulazione del comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018 consente di indennizzare i lavoratori destinatari di procedure di licenziamento da parte di Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Ottana Energia e S&B Olmedo, per la ridotta rioccupazione successiva al licenziamento. I-noltre, l'eliminazione del requisito della disoccupazione include tra i beneficiari della norma anche coloro che nel frattempo abbiamo trovato una nuova occupazione, ma che abbiano comunque patito periodi più o meno lunghi di disoccupazione. Infine, eliminando il riferimento alla scadenza degli ammortizzatori sociali nel 2019, si evita l'esclusione dei lavoratori di Ottana Energia, che già sono contemplati nel testo vigente, ma che di fatto sarebbero rimasti esclusi a causa della scadenza degli ammortizzatori sociali nel 2020.

La Commissione ha proceduto all'esame degli articoli e deciso di introdurre una modifica all'articolo 1 per meglio identificare la platea dei beneficiari in quanto nel testo del proponente era indeterminata. Ha inserito, pertanto, un limite temporale per i lavoratori "in via di cessazione" al 2020.

La Commissione ha inoltre fatto proprie le preoccupazioni dell'Assessore in merito ai 49 lavoratori dell'area di crisi complessa di Portovesme che si troveranno a breve privi di qualunque sostegno economico e inserito nel testo un articolo che prevede, per questi lavoratori, l'attivazione di nuovi cantieri, della durata di sei mesi, all'interno del programma Lavoras.

La Commissione, all'unanimità, ha approvato gli articoli del disegno di legge n. 17 così emendati e ha sospeso l'approvazione finale per consentire alla Commissione Finanze di esprimere, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento consiliare, il proprio parere di competenza.

La Commissione Finanze, nella seduta del 20 giugno 2019, ha espresso un parere favorevole e formulato delle raccomandazioni alla Commissione di merito.

La Commissione Seconda, pertanto, nella seduta del 25 giugno 2019 ha deciso di emendare il testo tenendo conto delle osservazioni contenute nel parere della Commissione Terza.

All'articolo 1 ha innanzitutto inserito l'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2020, pari a euro 310.000. Per la quantificazione degli oneri, sulla base dei dati forniti dalla Giunta regionale, ha preso in considerazione coloro che cesseranno gli ammortizzatori sociali nel corso del 2020 (pari a 38 u-

nità) e simulato le due ipotesi di scelta "estreme" non potendo conoscere a priori quale misura sceglieranno i beneficiari: la prima ipotesi è che tutti i lavoratori optino per il bonus (euro 3000 per il numero totale degli aventi diritto + Irap all'8,5 per cento per un totale di euro 123.600) la seconda ipotesi è che tutti i lavoratori optino per la misura cantiere (durata 5 mesi x 20 ore settimanali pari a euro 8.000), in questa seconda ipotesi la quantificazione è pari a euro 304.000 (8.000 x 38). Ha pertanto valutato in via cautelativa di autorizzare uno stanziamento per il 2020, pari ad euro 310.000.

Sempre all'articolo 1 ha inserito l'arco temporale di riferimento per il calcolo del beneficio (periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese completo precedente all'approvazione della presente legge), che nella norma non è determinato in relazione al termine finale, mentre è indicato chiaramente sia nella relazione di accompagnamento che nella relazione tecnico-finanziaria.

La Commissione ha infine sostituito integralmente l'articolo 2 che reca la norma finanziaria indicando la corretta copertura finanziaria al disegno di legge. Con riguardo alla quantificazione degli oneri relativi all'articolo 1 bis, il calcolo è stato effettuato considerando quale parametro di riferimento quello utilizzato per i cantieri di nuova attivazione del programma Lavoras, che comportano un costo di 12.500 euro, per ciascun lavoratore, per un periodo di lavoro pari ad otto mesi per 20 ore settimana-li. Tale somma è stata poi proporzionata ad un periodo di lavoro di sei mesi, come prevede la norma, e moltiplicata per il numero di lavoratori che potrebbero beneficiarne, che è pari a 49 unità.

Stante l'importanza delle misure approvate in Commissione e i tempi stretti a disposizione auspica una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

La Terza Commissione, nella seduta del 20 giugno 2019, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto, condizionato al recepimento delle osservazioni in allegato e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Art. 1 Modifiche al comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018 (Programma di interventi a favore di lavoratori)

Si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge che le modifiche al vigente comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018 (Programma di interventi a favore di lavoratori) sono dettate, fra le altre, dall'esigenza di estendere le misure di sostegno ivi previste anche ai lavoratori della società Ottana Energia beneficiari di ammortizzatori sociali la cui scadenza è prevista a gennaio 2020. L'articolo 1, comma 1, primo periodo, nella versione licenziata dalla Commissione di merito, precisa che il programma degli interventi è rivolto a favore di quei particolari lavoratori "già cessati dagli ammortizzatori sociali o in cessazione entro il 2020". La proposta di legge, tuttavia, non quantifica la spesa discendente dall'attuazione degli interventi nell'annualità 2020 e non individua i mezzi finanziari per farvi fronte in violazione dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione. Né, peraltro, detti elementi risultano evincibili dalla relazione tecnica-finanziaria che accompagna la proposta in esame la quale, peraltro, sembra presentare un disallineamento temporale anche con riferimento ai criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione della spesa nell'anno 2019.

Si ritiene auspicabile, pertanto, che la Commissione di merito acquisisca sul punto idonee informazioni da parte della Giunta.

Art. 1 bis (Interventi a favore dei lavoratori dell'area industriale di Portovesme)

Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 6, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), la norma in esame destina una quota pari a euro 500.000 delle risorse iscritte in conto della missione 15, programma 3, titolo 1, capitolo SC06.1608, per l'anno 2019, all'attivazione di nuovi cantieri, della durata di sei mesi, destinati ai lavoratori già impegnati nell'attività di cui all'azione 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 69/23 del 23 dicembre 2016.

Dalla documentazione acquisita dalla Commissione si evince la congruità dello stanziamento in relazione alle finalità perseguite.

Dall'interrogazione del sistema informativo di contabilità regionale si evince la capienza del capitolo SC06.1608 indicato a copertura il quale a fronte di uno stanziamento complessivo per l'anno 2019 pari ad euro 37.650.000 non risulta recare in data odierna nessun impegno di spesa.

Art. 2 (Norma finanziaria)

Si segnala la necessità di riformulare la norma in aderenza alle osservazioni sopra formulate.

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Modifiche al comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018 (Programma di interventi a favore di lavoratori)

1. Il comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), è sostituito dal seguente:

"38. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 4.700.000 per l'attuazione di un programma di interventi a favore dei lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo, già cessati dagli ammortizzatori sociali o in via di cessazione, destinatari di procedura di licenziamento collettivo. Il programma riconosce ai lavoratori di cui al primo periodo la possibilità di fruire alternativamente di una delle seguenti misure: un contributo economico una tantum a compensazione della ridotta rioccupazione successiva al licenziamento; l'impiego nei cantieri del programma LavoRas, previsto nell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente comma (missione 15 - programma 03 - titolo 1)".

Art. 1

Modifiche al comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018 (Programma di interventi a favore di lavoratori)

1. Il comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), è sostituito dal seguente:

"È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 4.700.000 e per l'anno 2020 la spesa di euro 310.000 per l'attuazione di un programma di interventi a favore dei lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo, già cessati dagli ammortizzatori sociali o in cessazione entro il 2020, destinatari di procedura di licenziamento collettivo. Il programma riconosce ai lavoratori di cui al primo periodo la possibilità di fruire alternativamente di una delle seguenti misure: un contributo economico una tantum a compensazione della ridotta rioccupazione nel periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese completo precedente all'approvazione della presente legge; l'impiego nei cantieri del programma LavoRas, previsto nell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente comma (missione 15 - programma 03 titolo 1)".

Art. 1 bis

Interventi a favore dei lavoratori dell'area industriale di Portovesme

1. Una quota pari a euro 500.000 delle risorse di cui all'articolo 6, comma 23, della legge regionale n. 48 del 2018 iscritte in conto della missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC06.1608 è destinata, per l'anno 2019, all'attivazione di nuovi cantieri, della durata di sei mesi, destinati ai lavoratori già impegnati nell'attività di cui all'azione 1 della deliberazione della

Giunta regionale n. 69/23 del 23 dicembre 2016.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 2

Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse già stanziate sulla missione 15 programma 03 titolo 1.
- 2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 2

Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 pari a euro 4.700.000 per l'anno 2019 e a euro 310.000 per l'anno 2020 si fa fronte, rispettivamente:
- a) per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse già stanziate per le medesime finalità nel bilancio di previsione della Regione 2019-2021 in conto della missione 15, programma 03, titolo 1, capitolo SC08.7893;
- b) per l'anno 2020, mediante incremento di euro 310.000 delle risorse di cui alla missione 15 programma 03 titolo 1 capitolo SC08.7893 e pari riduzione di quelle iscritte in conto della missione 15 programma 03 titolo 1 capitolo SC06.1608.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 bis quantificati in euro 500.000 per l'anno 2019 si fa fronte mediante pari utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte per l'anno 2019 in conto della missione 15 programma 03 titolo 1 capitolo SC06.1608.

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)